



N. 1 del 9 settembre 2015

## ENTE DI GOVERNO DELL' AMBITO DELLA SARDEGNA

### DECRETO DEL PRESIDENTE

---

**OGGETTO:** Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013.

---

#### IL PRESIDENTE

Premesso che con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 il Consiglio regionale della Sardegna, in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha istituito l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, a cui sono attribuite le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato.

Dato atto che l'art. 2 della legge regionale n. 4/2015 stabilisce che l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna succede, a decorrere da 1° gennaio 2015, in tutte le posizioni giuridiche ed economiche, attribuite alla Gestione Commissariale istituita ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013), e successive modifiche ed integrazioni.

Considerato che, in applicazione dell'art.11 del disposto normativo su citato, il Presidente della Regione in data 2 aprile 2015 ha proceduto alla convocazione e all'insediamento del Comitato Istituzionale d'Ambito.

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 5 del 26 giugno 2015 di presa d'atto della nuova composizione del Comitato e di nomina del nuovo Presidente, individuato nella persona del sindaco di Sassari, Dott. Nicola Sanna.

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 10 del 22 luglio 2015, come rettificata con Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 12 del 5 agosto 2015, con cui è stato stabilito di conferire l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna all'Ing. Paolo Porcu.

Premesso altresì che con Legge 6 novembre 2012, n. 190 il legislatore ha detto le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, stabilendo in particolare:

- all'art. 1, comma 5, che le pubbliche amministrazioni centrali devono definire e trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica un piano di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- all'art. 1, comma 7, che, al fine della predisposizione del suddetto Piano, *"l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli Enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione"*;
- all'art. 1, comma 8, che il piano triennale di prevenzione della corruzione è adottato dall'organo di indirizzo

politico, su proposta del responsabile, e che l'attività di elaborazione del medesimo Piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

Rilevato che, alla luce delle disposizioni della legge 190/2012 sopra citate, il responsabile della prevenzione della corruzione svolge, oltre alla funzione di cui all'art. 1 comma 8, i seguenti compiti:

- definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di prevenzione della corruzione e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c);
- entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico (art.1, comma 14), e nei casi in cui quest'ultimo lo richieda o il responsabile lo ritenga opportuno, riferisce sull'attività.

Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 ha dettato specifiche istruzioni finalizzate a garantire la corretta applicazione della legge 190/2012, e, in merito alla scelta del responsabile, ha ripreso il disposto di cui all'art. 1 comma 7 sopra citato, chiarendo però che la legge pone una regola generale, esprimendo un criterio di preferenza, ma non contiene una disposizione rigida, ammettendo una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità organizzative dell'Ente.

Dato atto che saranno oggetto di futura approvazione da parte del Comitato Istituzionale d'Ambito la nuova struttura organizzativa dell'Ente, la relativa dotazione organica, nonché il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Atteso che, per le suddette motivazioni ed in considerazione del personale attualmente in servizio, l'unico soggetto al quale è possibile attribuire le funzioni di Responsabile delle funzioni in materia di anticorruzione è il Direttore Generale in quanto unica figura dirigenziale e in quanto soggetto dotato della più idonea professionalità per svolgere il ruolo di responsabile, per la competenza generale che gli viene riconosciuta per legge.

Visto inoltre il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, con il quale, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 1, comma 35, della L. 190/2012, sono state emanate le norme di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 43 del citato D.Lgs. n. 33/2013, ogni amministrazione è tenuta a nominare un responsabile per la trasparenza, dedicato allo svolgimento dei compiti previsti dallo stesso decreto, ed in particolare:
  - o predisporre il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità, che, ai sensi dell'art. 10, deve essere aggiornato annualmente e deve prevedere specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione, del quale di norma costituisce una sezione;
  - o svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
  - o controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo.

Atteso che l'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, svolge "di norma" le funzioni di responsabile per la trasparenza.

Rilevato che la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 sopra citata ha dettato anche delle regole per il raccordo tra il responsabile della prevenzione e le altre figure presenti nell'amministrazione, prevedendo la possibilità di optare per la concentrazione delle due responsabilità in capo ad un unico soggetto, ove ciò sia ritenuto più efficiente.

Ritenuto pertanto necessario individuare, per le ragioni sopra esposte, il Direttore Generale quale responsabile sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Tutto ciò premesso

## Decreta

Di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della L. 190/2012 e dell'art. 43 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, il Direttore Generale, Ing. Paolo Porcu.

Di stabilire che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dovrà attuare quanto disposto dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che la designazione decorre dalla data del presente decreto e che il suo termine non può eccedere quello dell'incarico dirigenziale cui accede.

Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente d'Ambito, nella sezione "amministrazione trasparente".

Di dare mandato agli uffici di inviare i dati relativi alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione all'A.N.A.C., secondo le istruzioni impartite da quest'ultima.

Il Presidente  
Dott. Nicola Sanna

